TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 2

T. U. 21 agosto 1921, n, 1525, art. 4, commi 1°, 2° e 3°; R. D. L 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-a

, modif.). Categorie e specialita' del C. R. E. M.

Il personale del Corpo Reale equipaggi marittimi e' diviso nelle seguenti categorie:

marinai - segnalatori - cannonieri - torpedinieri - radiotelegrafisti - aiutanti - carpentieri - meccanici - fuochisti - infermieri - furieri - istruttori educazione fisica - musicanti - trombettieri - servizi portuali.

Le categorie possono essere divise in specialita' a seconda delle esigenze di servizio, con determinazione ministeriale.

I particolari dell'ordinamento di ciascuna categoria e specialita' sono definiti con determinazione ministeriale.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 27 luglio 1933 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-2-t-u-21-agosto-1921-n-1525-art-4-commi-1-2-e-3-r-d-l-3-marzo-1927-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

n/versione/0